



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2018, proposto da Gianmarco De Felice, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli e Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il secondo in Firenze, corso Italia n. 24;

contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 325/17 del 27 dicembre 2017, con cui il Responsabile del procedimento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Grosseto ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità psicofisica, e di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Grosseto, con provvedimento 27 dicembre 2017 prot. 325 ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B nei confronti del sig. Gian Marco De Felice;
- la decisione è motivata con la circostanza che egli ha cagionato un incidente il 16 aprile 2017, e causa dello stesso sarebbe un probabile colpo di sonno che lo avrebbe colto nel corso della guida;
- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, lamentando difetto di motivazione poiché la ragione della disposta revisione si fonda su un sintetico richiamo all'incidente occorso e il mero accadimento di un sinistro non sarebbe elemento idoneo a far sorgere dubbi circa il possesso dei requisiti per la guida;
- il sinistro sarebbe stato cagionato per distrazione del ricorrente e, comunque, non ha determinato alcuna lesione, neppure lieve, alle persone coinvolte, mentre negli atti presupposti al provvedimento gravato non esisterebbe riferimento al probabile colpo di sonno come causa dell'incidente;
- inoltre la Commissione Medica Locale Roma 1, all'esito della visita medica sostenuta dal ricorrente, ne ha riconosciuto l'idoneità psicofisica alla guida;
- si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero intimato eccependo l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza e replicando, nel merito, alle deduzioni del ricorrente;

Considerato, a prescindere dall'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, che:

- il provvedimento impugnato esplicita le ragioni della decisione assunta dall'Amministrazione, consistenti non nell'accadimento del sinistro *ex se* ma nel fatto che causa dello stesso è stato un probabile colpo di sonno;
- la probabilità di tale circostanza è confermata dal fatto che gli accertatori intervenuti nell'imminenza del sinistro hanno riscontrato che il ricorrente versava in una situazione di torpore, mentre uno dei soggetti coinvolti e un testimone hanno dichiarato che egli si era addormentato alla guida;
- il ricorrente, dopo l'incidente, appariva in stato soporoso e tanto è dedotto nel non contestato rapporto della Polizia Municipale di Orbetello 6 maggio 2017, prot. 8/2017;
- tali circostanze sono suscettibili di ingenerare un ragionevole dubbio sull'idoneità del ricorrente alla guida e, pertanto, il provvedimento contestato si palesa legittimamente assunto dall'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00);

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa nella misura di € 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Cacciari

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO